

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito d'imposta R&S&I&D: pubblicati i codici tributo***

di **Debora Reverberi**



Seminario di specializzazione  
**LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI**  
Scopri le sedi in programmazione >

Nella mattinata di ieri, 1° marzo, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la [risoluzione 13/E/2021](#) che istituisce i **codici tributo per l'utilizzo in compensazione delle quote annuali del credito d'imposta R&S&I&D**.

All'interno della triade dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 **manca** infatti all'appello soltanto i **codici tributo della R&S, IT e design**, la cui compensazione sarebbe già stata teoricamente possibile dal 01.01.2021, previa acquisizione della certificazione contabile, per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Le regole di fruizione del credito R&S&I&D sono dettate dal [comma 204](#) dell'articolo 1 L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) come di seguito illustrato.

Il credito d'imposta R&S&I&D è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) e soggiace ad un **espreso divieto di cessione e trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale**.

Il **momento di fruizione** del credito d'imposta R&S&I&D decorre **dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili** (per la generalità delle imprese, dunque, dal 01.01.2021).

Tuttavia il **diritto alla compensazione è subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile**, estesi a tutte le imprese.

La compensazione è ammessa in **tre quote annuali di pari importo**. Come chiarito dal Mise nel recente convegno organizzato dalle associazioni di imprese manifatturiere Federmacchine e Anima, e in continuità con l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate manifestata in occasione di Telefisco 2021 in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, **il triennio rappresenta il periodo minimo di compensazione, con la conseguente**

**facoltà:**

- **di riporto al periodo d'imposta successivo** dell'eventuale quota di credito **inutilizzata per incapienza;**
- **di riporto delle quote residue per incapienza anche oltre il periodo triennale di fruizione.**

**Al credito R&S&I&D non si applicano i limiti annuali di compensazione** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (250.000 euro annui) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (700.000 euro annui innalzati a 1 milione di euro per il 2020).

**Il modello F24 è presentabile** unicamente attraverso i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.**

**La fruizione del credito è automatica**, non essendo subordinata ad autorizzazioni preventive dell'Agenzia delle entrate o di altro ente: **la compensazione può avvenire prima della trasmissione del modello redditi del periodo d'imposta di maturazione del credito e prima dell'invio della comunicazione al Mise.**

Per quanto concerne quest'ultimo adempimento si rammenta infatti che **la comunicazione al Mise**, introdotta dall'[articolo 1, comma 204, L. 160/2019](#), è funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del Mise dei dati necessari per il monitoraggio della misura agevolativa e che in tal senso il suo invio è previsto **su base volontaria delle imprese e in ottica collaborativa: l'eventuale inadempimento non incide né sull'ammissibilità all'agevolazione, né sul diritto alla fruizione del credito.**

**Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della Comunicazione al Mise** saranno resi noti con **provvedimento ministeriale di prossima emanazione** (atteso entro la fine del primo semestre 2021).

Con l'avvenuta istituzione dei codici tributo è dunque ora possibile, **previa acquisizione della certificazione contabile, compensare la prima quota annuale del credito d'imposta per investimenti in R&S&I&D effettuati nel 2020.**

I codici tributo istituiti sono nello specifico distinti in relazione ai seguenti crediti d'imposta:

- **credito R&S&I&D ex articolo 1, commi 198 – 209, L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- **credito R&S potenziato nelle regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) ex [articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio);
- **credito R&S potenziato nelle regioni del centro Italia colpite dai sismi del 2016 e 2017** (Lazio, Umbria e Marche) ex [articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio).

Si rammenta che per il biennio 2021/2022 sono disposte le seguenti proroghe:

- credito R&S&I&D con aliquote e massimali potenziati dall'[articolo 1, comma 1064, lettere a\)-h\), L. 178/2020](#);
- credito R&S potenziato nelle regioni del Mezzogiorno con aliquote confermate in misura compresa tra il 25%-45% ex [articolo 1, comma 185, L. 178/2020](#).

La Legge di Bilancio 2021 non dispone invece la proroga del potenziamento delle aliquote R&S nelle regioni del centro Italia al biennio 2021-2022.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano i codici tributo istituiti per il credito d'imposta R&S&I&D, con la precisazione che il campo del modello F24 "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di maturazione del credito nel formato "AAAA":

**Codici tributo del credito d'imposta R&S&I&D ex L. 160/2019 e D.L. 34/2020**

Tipologia di credito	Codice tributo	Anno di riferimento	Quote annuali di compensazione (numero minimo)
R&S&I&D	6938	Anno di maturazione del credito	3
R&S potenziato Mezzogiorno	nel6939	Anno di maturazione del credito	3
R&S nelle regioni del centro Italia (Lazio, Umbria e Marche)	6940	Anno di maturazione del credito	3